

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
ISSN 2612-2103



NUMERO 3\2019

- Ragioni della produzione e ragioni dell'ambiente: l'introduzione del parametro extra penale della 'miglior tecnica disponibile' nel sistema delle fonti degli obblighi cautelari di C. PALMERI
- Tutela dell'ambiente e sequestri nella giurisprudenza di legittimità di L. RAMACCI
- Questioni controverse nelle contravvenzioni ambientali: natura, consumazione, permanenza, prescrizione di C. RUGA RIVA
- La Cassazione interviene in materia di autorizzazione allo scarico di acque sancendo l'inapplicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. all'ente e ribadendo alcuni principi in tema di responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001 di M. L. PARLANGELI
- Omessa bonifica dei siti inquinati ex art. 257 TU ambiente e predisposizione del progetto di bonifica: la Cassazione torna sul tema di F. POMES



Tutela dell'ambiente e sequestri nella giurisprudenza di legittimità

Environmental protection and seizures in Supreme Court decisions

di Luca RAMACCI

Abstract. L'articolo offre una generale disamina del sistema dei sequestri nel diritto ambientale con riferimento ai diversi settori, analizzando l'evoluzione giurisprudenziale nel corso degli anni e le diverse soluzioni interpretative adottate nell'espletamento delle indagini preliminari

Abstract. The article offers a general examination of the system of seizures in environmental law with reference to different sectors, analysing the evolution of jurisprudence over the years and the different interpretative solutions adopted in the performance of preliminary investigations

Parole chiave: reati ambientali, sequestri, indagini preliminari

Key words: environmental crimes, seizures, preliminary investigations



SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il sequestro probatorio in genere. - 3. Attività descrittiva ed accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone. - 4. Sequestro probatorio e motivazione del provvedimento - 5. Analisi di campioni e sequestro probatorio. - 6. Sequestro probatorio di documenti. - 7. Sequestro probatorio e restituzione delle cose sequestrate. - 8- Sequestro preventivo in genere. - 9. Sequestro preventivo “condizionato” o con “facoltà d’uso” e “dissequestro temporaneo”. - 10. Gestione illecita di rifiuti e sequestro preventivo. - 11. Inquinamento idrico e sequestro preventivo. - 12. Inquinamento atmosferico e sequestro preventivo. - 13. Violazioni urbanistiche e paesaggistiche e sequestro preventivo.- 14. Sequestro preventivo e responsabilità degli enti. - 15. Sequestro e confisca nei delitti contro l’ambiente.

1. Premessa

Come è noto, la tutela penale dell’ambiente era caratterizzata, fino a poco tempo fa, dalla quasi esclusiva previsione di reati di natura contravvenzionale e pochissimi delitti, con conseguenze facilmente immaginabili in un sistema processuale farraginoso che, dopo un trentennio, continua a mostrare evidenti criticità e che, per la presenza di formalismi, spesso inutili, offre la quasi certezza dell’impunità grazie ad una disciplina della prescrizione pressoché unica nel panorama europeo¹.

Tale situazione è, seppure in minima parte, differente per ciò che concerne i delitti, la cui storica sporadica presenza nel panorama del diritto penale dell’ambiente ha subito un rilevante cambiamento con l’introduzione nel codice penale, ad opera della legge 68/2015, del delitti contro l’ambiente,² sebbene la situazione generale resti comunque preoccupante per la presenza di un *corpus* normativo spesso scoordinato, che risente della particolare attenzione rivolta dal legislatore nazionale agli interessi economici dell’industria o di altri specifici settori³ e della scarsa considerazione che i reati ambientali ricevono anche da parte della magistratura.

¹Il tema è oggetto di ampio dibattito ed il confronto con la realtà europea risulta non sempre agevole, specie quando, nel confrontare i termini di prescrizione dei reati, non si tiene conto del rilievo determinante della loro sospensione ed interruzione. Per una snella panoramica si veda A. BALSAMO *La prescrizione del reato: principi europei e anomalie italiane* in La Magistratura n.1-2/2016. Per un primo commento alla legge di riforma 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal gennaio 2020 v. G. L. GATTA *Una riforma dirimpente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione* in Dir. Pen. Cont. gennaio 2019

²Si tratta, anche in questo caso, di un tema ampiamente trattato rispetto al quale si rinvia, per una disamina generale e per i richiami ad altri contributi, AA.VV. *La legge sugli ecoreati due anni dopo* (a cura di C. RUGA RIVA), Torino 2017

³In tema di rifiuti, ad esempio, basta guardare alle innumerevoli modifiche alla disciplina, dalla vigenza del d.P.R. 915/82 ad oggi, volte a sottrarre dal novero dei rifiuti le più disparate sostanze, anche allo scopo evidente di vanificare



E' dunque evidente che, in una tale situazione, il sequestro, probatorio e preventivo, ha avuto diffusa utilizzazione, spesso, come si dirà in seguito, anche attraverso interpretazioni estensive non condivise, però, dalla giurisprudenza di legittimità, tanto quanto mezzo per agevolare l'attività di indagine, quanto come strumento volto a paralizzare o, comunque, limitare gli effetti di attività pericolose per l'integrità dell'ambiente e la salute delle persone in assenza di altri effetti deterrenti offerti dal sistema.

L'ambito di operatività del sistema dei sequestri è stato peraltro recentemente ampliato, come pure si dirà, dalla legge 68/2015 offrendo ulteriori possibilità di intervento incisivo nella fase delle indagini preliminari già efficacemente utilizzate da alcuni uffici di Procura.

Tale situazione ha determinato il formarsi di una copiosa casistica, che ha consentito alla giurisprudenza di legittimità di offrire il proprio contributo interpretativo su molteplici questioni, le più rilevanti delle quali meritano di essere qui considerate con riferimento alle violazioni ambientali, senza peraltro alcuna pretesa di completezza, stante l'ampiezza della materia.

Verrà peraltro volutamente tralasciata l'analisi delle questioni afferenti il sequestro correlato a violazioni urbanistiche e paesaggistiche, limitando i riferimenti ad alcuni casi specifici, ritenuti rilevanti anche con riferimento ad altre fattispecie, non certo perché si ritiene tale materia estranea al c.d. diritto ambientale (del quale fa invece parte a pieno titolo, concernendo il governo del territorio e la tutela del paesaggio e delle aree protette), quanto, piuttosto, perché la vastità della casistica richiede una trattazione autonoma, come è facile comprendere se solo si tenga presente, ad esempio, l'animato dibattito dottrinario e giurisprudenziale in tema di sequestro finalizzato alla confisca conseguente all'accertamento della lottizzazione abusiva.

2. Il sequestro probatorio in genere

Considerando, in primo luogo, il sequestro probatorio, occorre rilevare che lo stesso si presta ad una vasta applicazione in ragione della peculiarità delle indagini in tema di reati ambientali, che sono, come è noto, caratterizzate spesso dalla esigenza di procedere a verifiche di natura tecnica anche di una certa complessità, tali da richiedere, in molti casi, l'espletamento di consulenze tecniche o perizie.

gli effetti di provvedimenti adottati in sede giudiziaria penale (emblematici, ad esempio, i casi del c.d. decreto Gela, decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22 Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione, convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2002, n. 82 e quello dei "rifiuti militari" nel d.v 152/06), oppure considerare le vicende che hanno interessato il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sulla responsabilità degli enti di cui si tratta in L. RAMACCI *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali* in *Amb. e Svil.* n. 7/2012, pag. 639



Le esigenze probatorie, peraltro, non si esauriscono con l'accertamento tecnico, ben potendo riguardare altre attività talvolta ad esso propedeutiche, quali la rappresentazione grafica o fotografica dei luoghi da espletarsi anche attraverso ispezione (si pensi, ad esempio, alle esigenze di completa descrizione di un insediamento o di un impianto, al percorso di uno scarico, alla situazione di inquinamento di un'area o di un corso d'acqua etc.).

Le esigenze di verifica della regolarità delle attività oggetto di indagine rende inoltre ammissibile anche il sequestro probatorio di documenti, considerando che l'alternativa, offerta dall'esibizione disciplinata dall'art. 256 cod. proc. pen., non è stata ritenuta una via obbligata, bensì una mera facoltà rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria procedente che può legittimamente adottare lo strumento della perquisizione e del sequestro anche presso le pubbliche amministrazioni qualora lo ritenga più idoneo all'acquisizione delle prove in ordine al reato per cui si procede⁴.

3. Attività descrittiva ed accertamenti urgenti su luoghi, cose o persone

Con riferimento alla attività di polizia giudiziaria, l'art. 354 cod. proc. pen. nell'assegnare agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria il compito di curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero, individua lo strumento degli "accertamenti urgenti" quale mezzo per acquisire una rappresentazione di ciò che è oggetto di investigazione, utilizzabile, in quanto atto irripetibile, nella successiva fase dibattimentale, ove l'ingresso gli è consentito dall'art. 431, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Si tratta, nella pratica, di una attività che può essere espletata con modalità diverse, adattabili alle differenti situazioni e che, se opportunamente documentata, anche con fotografie e mezzi audiovisivi, che ben possono ritenersi parte integrante del verbale, risulta spesso risolutiva, tanto da non richiedere neppure l'apposizione del vincolo reale, che, del resto, l'art. 354 cod. proc. pen. considera una mera eventualità, laddove stabilisce, invero, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, cui si rivolge, "se del caso", sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

La casistica, come si è detto, è vasta e dipende dalla particolarità del singolo reato oggetto di investigazione, che richiede, di volta in volta, adattamenti specifici che hanno portato allo sviluppo di particolari protocolli di indagine, essendo ben diverse le verifiche da svolgere, ad esempio, con

⁴Sez. 6, n. 19743 del 18/05/2006 - dep. 08/06/2006, P.O. in proc. Percivalli, Rv. 234804, fattispecie relativa a un procedimento per corruzione, falso e abuso edilizio



riferimento ad un abuso edilizio, rispetto a quelle che richiede un'indagine in tema di rifiuti, a sua volta diversa da quelle concernenti l'inquinamento idrico o atmosferico⁵.

L'inquadramento di tali attività ha richiesto, talvolta, proprio per la loro singolarità, l'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, la quale ha dovuto, ad esempio, specificare, in tema di inquinamento da rumore, che i rilievi fonometrici rientrano nell'attività della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2 cod. proc. pen.⁶, collocando in tale ambito anche le verifiche conseguenti ad illecita gestione di rifiuti⁷ ed all'emissione di esalazioni maleodoranti⁸ escludendone, invece, il controllo sull'attività urbanistico edilizia che non sfoci in accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen., perché rientrante nei compiti di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia che possono essere compiuti dalla polizia giudiziaria, avuto anche riguardo ad una delle facoltà previste dall'articolo 27, comma 4, d.P.R. 380\2001⁹.

L'espletamento di tale attività da parte della polizia giudiziaria, peraltro, viene svolta assicurando all'indagato le garanzie difensive specificamente indicate dall'art. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., senza necessità di ricorrere a formule sacramentali¹⁰, la cui inosservanza, tuttavia, non è sanzionata con l'inutilizzabilità, determinando una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ed anche in sede di riesame¹¹.

La giurisprudenza ha altresì distinto tra attività di mero rilievo, consistente nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, dall'accertamento tecnico, che riguarda, invece, loro studio e la valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici di tali dati e che deve poi qualificarsi ripetibile o meno in base ad una valutazione tecnico-fattuale in ordine alla possibile conservazione dei reperti¹².

⁵Un esempio della diverse modalità di espletamento delle attività di indagine è rilevabile in A. KINIGER, G. TRIDENTE *Tecniche di fingerprinting e indagini ambientali* in Riv. Giur. Amb. n. 2\2013 pag. 157

⁶Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018 - dep. 09/10/2018, G, Rv. 273948. Conf. Sez. 1, n. 632 del 07/12/2006 - dep. 15/01/2007, Curcio, Rv. 236561

⁷Sez. 3, n. 5468 del 11/01/2005 - dep. 14/02/2005, Rizzi, Rv. 230916

⁸Sez. 3, n. 36965 del 12/07/2007 - dep. 08/10/2007, Di Luzio, Rv. 237393

⁹Sez. 3, n. 786 del 18/05/2017 - dep. 11/01/2018, Murtas e altro, Rv. 271835. V. anche Sez. 3, n. 795 del 05/11/2010 - dep. 17/01/2011, P.M. in proc. Russo, Rv. 249115

¹⁰Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016 - dep. 08/06/2016, Palma, Rv. 266825; Sez. 3, n. 4945 del 17/01/2012 - dep. 08/02/2012, Balestra, Rv. 252034

¹¹V. *ex pl.*, Sez. 3, n. 39186 del 02/07/2015 - dep. 28/09/2015, Mundi, Rv. 264843 relativa a prelievo di campioni nell'ambito di un'indagine concernente la gestione illecita di rifiuti. In dottrina v. E. APRILE, P. Silvestri *Le indagini preliminari e l'archiviazione*, Milano, 2011, pag. 258 e ss.; E. DI SALVO *Prova scientifica, indagini preliminari e garanzie difensive* in Giur. Mer. n. 4\2010 pag. 1177

¹²V. ad es., con riferimento però a condotte non configuranti illeciti ambientali, quali il prelievo di DNA, Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015 - dep. 30/04/2015, B, Rv. 263859; Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009 - dep. 04/09/2009, Chiesa e altro, Rv. 244950; Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007 - dep. 16/01/2008, Pannone, Rv. 239101; Sez. 1, n. 14852 del 31/01/2007 - dep. 13/04/2007, Piras e altri, Rv. 237359.



4. Sequestro probatorio e motivazione del provvedimento.

All'esito dell'attività di accertamento disciplinata dall'art. 354 cod. proc. pen. la polizia giudiziaria, come si è accennato, può procedere al sequestro probatorio (di quello preventivo si dirà in seguito) il quale può, ovviamente, essere disposto anche dal Pubblico Ministero.

Un primo problema, di ordine generale, che si pone tanto con riferimento alla convalida, da parte del Pubblico Ministero, del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, quanto per il provvedimento disposto direttamente dall'organo inquirente, è quello della motivazione.

Si tratta di un aspetto critico che risente del generale contesto nel quale il provvedimento viene adottato, in una fase ancora dinamica delle indagini preliminari, soggetta ad imprevedibili sviluppi, nonché dei ristretti tempi concessi per la convalida dal codice di rito, sicché può frequentemente verificarsi che il Pubblico Ministero non sia in grado di prevedere e rappresentare con adeguata completezza le finalità perseguite mediante l'adozione del provvedimento, mentre, nel caso della convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, il richiamo del contenuto del relativo verbale offre, non sempre a torto, motivi di censura da parte dei soggetti che ne subiscono gli effetti.

Diversamente, il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria non ha posto analoghi problemi, neppure con riferimento alla verifica delle ragioni di urgenza sottese all'apprensione del bene, avendo la giurisprudenza di legittimità ritenuto che trattasi di accertamento comunque svolto dal Pubblico Ministero al momento della convalida non rientrante, dunque, nella cognizione del tribunale del riesame¹³.

La questione della motivazione del sequestro probatorio è stata ripetutamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, specie con riferimento alla necessità, esclusa in alcuni casi, di adeguata motivazione del provvedimento allorché colpisca cose costituenti corpo di reato ed è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite con riferimento ad un caso di sequestro di beni immobili in relazione ad ipotesi di reato concernenti violazioni edilizie e falso, affermando, in definitiva, che il decreto di sequestro probatorio- così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, escludendo, altresì, che una lettura corretta dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. non possa consentire, con

¹³Sez. 6, n. 49884 del 12/12/2012 - dep. 21/12/2012, Ascione, Rv. 253911; Sez. 3, n. 44470 del 08/10/2009 - dep. 19/11/2009, Rizzi, Rv. 245219; Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000 - dep. 25/09/2000, Blasi, Rv. 217007



riferimento all'onere motivazionale chiaramente imposto dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall'altra.¹⁴

Analoghi problemi si sono posti per quanto riguarda l'utilizzo, da parte del Pubblico Ministero, nel decreto di sequestro o, più frequentemente, nel provvedimento di convalida, di moduli appositamente predisposti o del richiamo *per relationem* al verbale redatto dalla polizia giudiziaria, situazione non infrequente anche per ciò che concerne i reati ambientali, considerata anche la particolarità degli accertamenti, anche di natura tecnica, che spesso la specifica attività di indagine richiede e che non sempre è possibile individuare all'atto dell'emissione del provvedimento.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in più occasioni sufficientemente argomentato il provvedimento nel quale il Pubblico Ministero richiami *per relationem*, ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro, gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza necessità di riprodurli escludendo, in tale ipotesi, una eventuale lesione del diritto di difesa, che risulta garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito ai sensi art. 324, comma sesto cod. proc. pen.¹⁵

Quanto all'uso di moduli prestampati, si è rilevata la nullità, per vizio di motivazione apparente, del decreto di convalida del sequestro probatorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie (nella fattispecie, indicate barrando le rispettive caselle), contenenti frasi preconfezionate e generiche¹⁶ ma la illegittimità rilevata riguardava non tanto la forma, quanto, piuttosto, l'effettivo contenuto del provvedimento e la sua idoneità a giustificare la finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti.

Si è conseguentemente ritenuto che l'utilizzazione di moduli prestampati può anche adeguatamente soddisfare le esigenze di motivazione allorquando la predisposizione sia stata effettuata con riferimento a specifiche tipologie di reati, rispetto ai quali si ricorre a protocolli di indagine standardizzati e la motivazione si risolverebbe nella mera ripetizione di quanto indicato, in precedenti occasioni, per casi identici e che il ricorso a tale sistema, il quale può essere giustificato

¹⁴Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 - dep. 27/07/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 in Dir. Pen. Cont. 2018 con nota di V. GRAMUGLIA *Le Sezioni Unite tornano sui confini dell'onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpus delicti, nonché in Cass. Pen., n. 12/2018, pag. 4088 con nota di G. SCHENA Quello che le Sezioni unite non dicono a proposito di "idoneità della motivazione" nel caso di sequestro probatorio del corpus delicti;* in Dir. Pen. e Proc. n. 2/2019 pag. 228 con nota di A. FIASCHI *La motivazione del sequestro del corpo del reato tra vecchi dicta della Cassazione e nuova funzione nomofilattica delle Sezioni Unite. (Mezzi di ricerca della prova);* in Proc. Pen. e Giust. n. 1/2019 pag. 140 con nota di M.F. CORTESI *Sequestro del corpo del reato e onere motivazionale: dopo un tormentato dibattito interpretativo raggiunto "forse" un punto fermo.* In dottrina v. anche A. PASTA *La motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato* in Cass. Pen. n. 9/2018 pag. 3060

¹⁵ Sez. 3, n. 20769 del 16/3/2010, Di Serio, Rv. 24762001; Sez. 2, n. 38603 del 20/9/2007, Mansi, Rv. 238162; Sez 5, n. 7278 del 26/1/2006, Ballandi, Rv. 233608 ed altre prec. conf.

¹⁶Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011 - dep. 23/06/2011, P.M. in proc. Liuzzo Scorpo, Rv. 250959



dalla organizzazione dell'ufficio di Procura e dall'urgenza, non può comunque costituire un pretesto per ovviare all'imprescindibile esigenza di adeguata motivazione ripetutamente ed indiscutibilmente affermata dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite e ad un rigoroso controllo che tenga conto della particolarità del singolo caso¹⁷.

Altre decisioni hanno invece considerato la motivazione con formule sintetiche, ancora una volta privilegiando il contenuto effettivo del provvedimento rispetto alla forma, riconoscendo tale possibilità di sintesi solo nel caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono¹⁸.

Le situazioni appena ricordate sono, peraltro, abbastanza frequenti nei procedimenti che riguardano reati ambientali, rispetto ai quali la necessità di accertamenti routinari consente di giustificare adeguatamente le finalità probatorie mediante motivazioni sintetiche o che rinviano al verbale redatto dalla polizia giudiziaria, nonché la predisposizione di “motivazioni tipo” da integrare secondo le esigenze del caso specifico.

Con riferimento, ad esempio, agli abusi edilizi, si rende frequentemente necessario accertare la consistenza effettiva delle opere, la loro compatibilità con la vigente disciplina urbanistica e le altre disposizioni di settore, non potendo peraltro escludersi la successiva esigenza di ispezioni ed altre verifiche da parte del personale di polizia giudiziaria o dello stesso Pubblico Ministero ed il mantenimento del vicolo consente, in caso di contestazione sulla natura e consistenza dei lavori, di procedere, anche nella fase dibattimentale a perizia o altro accertamento tecnico.

Analogamente, il sequestro probatorio di impianti o stabilimenti industriali può di regola giustificarsi con la necessità di verificare la corrispondenza tra le autorizzazioni amministrative e l'attività effettivamente svolta, nonché lo specifico funzionamento di determinate apparecchiature.

Nel caso di scarichi, emissioni in atmosfera o gestione di rifiuti, inoltre, il sequestro probatorio è spesso propedeutico a successive analisi chimiche finalizzate a verificare la rispondenza ai parametri fissati dalla legge o le condizioni dei luoghi esposti alle illecite immissioni di sostanze inquinanti.

¹⁷Così, in motivazione, Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014 - dep. 09/07/2014, Lombardi, Rv. 259949

¹⁸Cfr. Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 - dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736, (riguardante un caso di illecito spandimento su fondo agricolo delle acque di vegetazione derivanti dall'impresa olearia riferibile all'indagato, nella quale la Corte ha annullato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, il sequestro probatorio del corpo del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a contenitore di olio di oliva, dalla documentazione amministrativa ad esso riferita e dal terreno interessato dallo sversamento); Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 - dep. 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014 - dep. 18/12/2014, Djikine, Rv. 261614



5. Analisi di campioni e sequestro probatorio

Con riferimento alle ultime situazioni menzionate, si pone frequentemente il problema dell'individuazione dello strumento processuale utilizzabile per l'espletamento di analisi nel rispetto delle garanzie difensive che ne assicurano la successiva utilizzabilità nella fase dibattimentale.

In tale contesto, l'accertamento analitico su campioni di rifiuti non presenta, di regola, particolari criticità, considerata la relativa "stabilità" delle condizioni del rifiuto, che normalmente mantiene nel tempo le proprie caratteristiche, così come avviene per le emissioni in atmosfera, che, solitamente, richiedono tempi lunghi di monitoraggio e ad impianto funzionante, situazione, questa, difficilmente compatibile con una misura ablatoria quale il sequestro.

Diversamente, le indagini in tema di inquinamento idrico presentano particolari difficoltà, essendo lo scarico, di fatto, suscettibile di repentine modifiche dovute a fattori diversi, talvolta dipendenti dalle caratteristiche stesse dell'impianto, come nel caso, ad esempio, in cui il processo produttivo genera uno scarico discontinuo, oppure appositamente predisposti al fine di alterare l'esito dell'accertamento come nel caso di diluizione, predisposizione di bypass etc.¹⁹.

In tale contesto, che peraltro si presenta anche nel caso in cui sia comunque necessario procedere ad analisi di campioni facilmente deperibili, manca nel codice di rito uno strumento che consenta in ogni caso di contemperare le esigenze investigative e quelle della difesa.

Trattando di queste questioni, il pensiero corre immediatamente all'art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che è stato oggetto di esame da parte della Corte di legittimità in diverse occasioni.

Ha recentemente ricordato la giurisprudenza di legittimità²⁰ che l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., come emerge dalla semplice lettura, presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione, specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima. Solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari

¹⁹Condotte, queste ultime, che possono ora configurare il delitto di impedimento al controllo di cui all'art. 452-septies cod. pen. introdotto dalla legge 68/2015. Sull'argomento v. C. RUGA RIVA *Il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.). La tutela di funzioni ambientali assurge a bene giuridico esplicito* in *lexambiente.it*. Peraltro situazioni del genere, come nel caso della predisposizione di bypass, il sequestro probatorio può essere finalizzato alla individuazione dell'effettivo percorso dello scarico, senza la quale non vi sarebbe alcuna certezza della effettiva rappresentatività dei campioni prelevati.

²⁰Sez. 3, n. 16044 del 28/02/2019 - dep. 12/04/2019, Rossi, non ancora massimata, nella quale sono esposte le considerazioni che seguono



all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale.

La disposizione, che va letta in relazione anche al successivo articolo 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interessato, ha lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato.

Presupposto dell'operatività dell'art. 220 non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata²¹.

Quanto al prelievo di campioni da utilizzare in successive analisi, la giurisprudenza distingue tra il prelevamento inerente ad attività amministrativa disciplinato dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. e quello relativo ad attività di polizia giudiziaria, anche se precedente all'acquisizione della "*notitia criminis*", per il quale è applicabile l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., poiché operano, in tale seconda ipotesi, in via genetica, le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, determinandosi una nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso della loro inosservanza, mentre, per la prima, i diritti della difesa devono essere assicurati solo laddove emergano indizi di reato, nel qual caso l'attività amministrativa non può più definirsi "*extra-processum*"²².

L'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza, in tali casi, non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie²³, ciò in quanto l'unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni²⁴.

All'esito di tale disamina la sentenza Rossi osserva che, tenendo conto del dato letterale dell'art. 220, emerge chiaramente come lo stesso si riferisca ad indizi di reato che *emergono nel corso* delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente

²¹ Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291. Conf. Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014 (dep. 2015), Calabrese, Rv. 262010

²² Sez. 3, n. 5235 del 24/5/2016 (dep. 2017), Lo Verde, Rv. 269213. Conf. Sez. 2, n. 52793 del 24/11/2016, Ballaera, Rv. 268766; Sez. 3, n. 10484 del 12/11/2014 (dep. 2015), Grue, Rv. 262698; Sez. 3, n. 15372 del 10/2/2010, Fiorillo, Rv. 246597; Sez. 3, n. 23369 del 14/5/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221627

²³ Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014 (dep. 2015), Arsena, Rv. 262750

²⁴ Sez. 3, n. 15170 del 29/1/2003, Piropan M, Rv. 224456



evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito.

Ciò nonostante, la procedura appena descritta presenta limiti evidenti ed opera entro un ambito estremamente contenuto.

L'attività di campionamento ed analisi, infatti, avverrà, di regola una sola volta e anche in caso di significativo superamento dei limiti il giudice dovrà valutare solo ed esclusivamente quel singolo episodio; molto spesso tale attività resterà isolata e non sarà seguita da altre verifiche dell'impianto e dell'azienda; le analisi sono quasi sempre documentate in modo essenziale attraverso il referto, senza alcuna indicazione ulteriore. La testimonianza del personale che ha proceduto all'attività è spesso problematica: talvolta chi firma il referto è persona diversa da chi ha campionato, i dati da illustrare presuppongono competenze tecniche, attraverso dichiarazioni "edulcorate" o comunque ambigue il risultato delle analisi può essere fortemente ridimensionato se non addirittura stravolto.

Ecco, dunque, la necessità di ripetere l'accertamento ma, nel momento in cui si ha una notizia di reato, bisognerà tenere conto dell'articolo 220 disp. att. cod. proc. pen. e delle garanzie di difesa che lo stesso richiama, evidenziandosi, in questo particolare contesto, l'assenza di uno specifico strumento processuale per i casi di urgenza, di cui si è detto.

L'ispezione, ad esempio, richiede il necessario preventivo avviso al difensore in caso di delega alla polizia giudiziaria, l'accertamento tecnico non ripetibile non è invece delegabile alla polizia giudiziaria, perché richiede tempo per gli avvisi e perché espone al rischio della riserva di incidente probatorio, il sequestro, infine, può riguardare soltanto il prelevamento del campione e non l'attività successiva.

Si tratta, in questi casi, di una situazione peculiare, perché, di regola, il sequestro probatorio risulta di per sé adeguato ad assicurare l'effettuazione dell'attività analitica, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche con riferimento ad altri contesti,²⁵ ma, proprio riguardo alle indagini per inquinamento idrico, ha posto in evidenza le criticità indicate, sebbene la Corte di cassazione abbia, in quel caso, affermato la legittimità del sequestro probatorio di campioni di acque marine, ritenendo la sussistenza di un nesso di pertinenza tra la *res* oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato e non essendo configurabile uno specifico divieto di apprensione relativo alla medesima cosa, oggetto del provvedimento di sequestro²⁶.

²⁵Cfr. Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018 - dep. 06/02/2018, Papale, Rv. 272213 in tema di stupefacenti; Sez. 3, n. 33303 del 06/06/2003 - dep. 06/08/2003, Traficante, Rv. 225762 in tema di alimenti; Sez. 3, n. 8762 del 19/12/2002 - dep. 24/02/2003, Raddino e altro, Rv. 223739 in tema di rifiuti;

²⁶Sez. 3, n. 23369 del 14/05/2002 - dep. 19/06/2002, PM in proc. Scarpa, Rv. 221626 afferente ad una vicenda di inquinamento di acque marine attribuito allo stabilimento Enichem di Priolo in Sicilia.



In quell'occasione, infatti, il Tribunale del riesame aveva escluso la possibilità di procedere al sequestro di campioni di liquido da sottoporre a successiva analisi, ipotizzando, in tal caso, una lesione dei diritti di difesa, osservando come le norme procedurali eventualmente applicabili avrebbero dovuto essere quelle relative all'accertamento urgente ai sensi dell'art.354 cod. proc. pen. e con le garanzie difensive dell'art. 356 cod. proc. pen., o quelle relative alla consulenza tecnica ripetibile ex art. 359 cod. proc. pen.; o quelle relative all'ispezione ex art. 364 cod. proc. pen., nel corso della quale il Pubblico Ministero può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica ritenuta necessaria ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, operazione tecnica naturalmente effettuata ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., o, infine, quelle degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. I giudici del riesame, inoltre, affermavano la praticabilità del sequestro probatorio al fine del prelievo e della successiva analisi del campione, escludendo però che oggetto del sequestro possa essere il campione stesso, pur riconoscendo al Pubblico Ministero la possibilità di sequestrare i contenitori (autobotti, serbatoi e pozzetti) dai quali poi effettuare i campionamenti²⁷.

La Cassazione, dando atto dei possibili “*inconvenienti*” correlati alla concreta applicazione dei diversi istituti processuali richiamati dal Tribunale e, segnatamente, della “*sostanziale eliminazione dell'effetto sorpresa*”, ha comunque riconosciuto la piena legittimità del sequestro probatorio dei campioni, ritenendo pacifico “*che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili, non è condizionato dalle modalità con le quali queste sono state reperite (le cui illegittimità possono eventualmente dar luogo solo a responsabilità disciplinari o addirittura penali), ma unicamente dall'acquisibilità del bene e dalla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. E, d'altra parte, evidente che il sequestro probatorio di campioni, e le successive analisi non possono prescindere dal rispetto delle norme di garanzia, chiaramente desumibili dal sistema e da insopprimibili esigenze di tutela del diritto di difesa (di norma, assicurata dal rispetto del norme del codice di rito)*”.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione che non risolve definitivamente la questione della individuazione del mezzo ideale per l'espletamento di attività di campionamento ed analisi in casi di urgenza ed, in ogni caso, lascia immutati nella loro evidenza i limiti del sequestro probatorio in tale specifico contesto²⁸.

La scelta di tale istituto, dunque, è rimessa all'apprezzamento del Pubblico Ministero che procede in relazione alla specificità del singolo caso, che potrà richiedere il ricorso, in contemporanea o in sequenza anche degli altri strumenti menzionati dal giudice di legittimità.

²⁷Ne dà atto in questi termini la sentenza Rossi in motivazione.

²⁸La annosa questione non trovava d'accordo neppure la dottrina, essendosi sostenuto, in risalenti contributi, in taluni casi la utilizzabilità del sequestro probatorio (ad es. V. PAONE Paone, *Tecniche di indagine in materia di inquinamento idrico*, Relazione C.S.M. 4-8 dicembre 1995) ed in altri escludendola (v. N. FURIN, L. TEDESCHI *Garanzie difensive nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sugli scarichi prima e dopo l'insorgenza di indizi di reato* in Riv. Giur. Amb. n. 1\1998, pag. 1) senza tuttavia offrire alternative condivisibili.



Va a tale proposito segnalata la soluzione adottata, in un procedimento penale, per l'effettuazione di accertamenti sulla quantità e qualità dei reflui e fanghi prodotti da un impianto di depurazione, facendo ricorso all'ispezione ed al sequestro mediante un provvedimento articolato e complesso, ampiamente motivato, configurato in modo tale da assicurare il rispetto delle garanzie di difesa e favorire il contraddittorio, consentendo comunque di eseguire l'attività di prelievo dei campioni "a sorpresa", così salvaguardando le esigenze investigative.

La legittimità del provvedimento è stata riconosciuta dalla Corte di cassazione, affermando che *"la particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l'oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l'adozione di provvedimenti articolati i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative"*²⁹.

Ciò che rileva, in definitiva, non è l'individuazione, a priori, di un singolo istituto processuale utilizzabile in ogni occasione, ma l'assicurazione in concreto, al soggetto controllato, delle garanzie difensive in modo tale, però, dal non pregiudicare l'esito dell'indagine. Del resto, ciò che il codice di rito richiede non è certamente l'ottusa adozione di rigidi formalismi, bensì l'effettiva tutela del soggetto indagato.

6. Sequestro probatorio di documenti

Nelle indagini concernenti reati ambientali l'acquisizione di documenti può ritenersi una prassi frequente, considerata la necessità, quasi sempre avvertita, di verificare non soltanto la mera esistenza di un valido titolo abilitante allo svolgimento di determinate attività, ma anche la corrispondenza tra ciò che è stato formalmente autorizzato e l'attività effettivamente svolta.

Occorre far presente per inciso, a tale proposito, che la questione concernente i poteri del giudice penale in presenza di vizi di legittimità del titolo abilitativo non è di poco conto, occupando da oltre un ventennio la giurisprudenza di legittimità, specie con riferimento alla disciplina urbanistica³⁰ ed

²⁹Sez. 3, n. 4238 del 20/11/2018 - dep. 29/01/2019, Giugno non massimata

³⁰La questione è stata recentemente affrontata con rinnovato vigore a seguito di un ritenuto contrasto del quale hanno dato ampiamente conto recenti articolate pronunce al contenuto delle quali si rinvia, anche per la completa ricostruzione della vicenda. Ci si riferisce a Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017 - dep. 15/03/2017, Minosi, Rv. 271170 nonché alle ancor più esaustive Sez. 3 n. 56678 del 21/09/2018 - dep. 17/12/2018, Iodice non ancora massimata e Sez. 3 n. 49687 del 07/06/2018 - dep. 30/10/2018, Bruno, non ancora massimata



assumendo ora rilievo dopo l'introduzione dei delitti contro l'ambiente ad opera della legge 68/2015 per ciò che concerne il requisito dell'abusività della condotta richiesta per talune fattispecie³¹.

Va detto che, nella maggior parte dei casi, tale acquisizione avviene senza particolari formalità, semplicemente richiedendo ed ottenendo copia da chi detiene il documento in originale, spesso una pubblica amministrazione, rendendo così superfluo il più invasivo sequestro, che priva il detentore della materiale disponibilità del documento e consentendo comunque l'analisi dei contenuti del documento medesimo o la ricostruzione del procedimento amministrativo che ha portato alla assunzione di un determinato atto o, più in generale, all'assunzione di informazioni necessarie per il proseguo delle indagini.

In altri casi, quando è avvertita l'esigenza di esaminare il documento in originale, uno strumento intermedio quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 256 cod. proc. pen. che la giurisprudenza ha specificato essere diverso dal sequestro per la mancanza di carattere autoritativo, pur essendo ad esso assimilabile per il suo effetto acquisitivo³², dal momento che la consegna degli atti scaturisce da un volontario adempimento di un obbligo imposto dalla legge³³.

Possono tuttavia presentarsi situazioni che richiedono, per un adeguato accertamento dei fatti, la disponibilità in originale del documento come, ad esempio, qualora se ne ipotizzi la falsificazione³⁴ ovvero si versi in situazioni tali che richiedano l'acquisizione di una mole rilevante di dati potenzialmente rilevanti per le indagini.

In tale ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità, seppure con riferimento a reati diversi da quelli ambientali, riconosce che, pur essendo necessario indicare specificamente le cose oggetto di sequestro, ciò nonostante, quando si procede per particolari reati che impongono, ad esempio, la

³¹Cfr. per i richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema, L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68* in *lexambiente.it*

³² Sez. 5, n. 2941 del 26/05/1994 - dep. 29/07/1994, Maltauro, Rv. 199225. In ragione della evidenziata differenza la sentenza ha escluso che contro il decreto di esibizione possa essere proposta istanza di riesame, stante il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216247) hanno successivamente chiarito che anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione.

³³ Sez. 6, n. 17324 del 20/02/2003 - dep. 11/04/2003, Mallegni, Rv. 224692

³⁴ In tal caso, secondo la giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014 - dep. 24/03/2014, P.M. in proc. Vitale, Rv. 260205) il sequestro probatorio del documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporre l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti.



ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo, non potendosi quindi prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto, provvedendo poi, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti affermando anche che, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema³⁵.

Si tratta di principi comunque mutuabili anche con riferimento ai reati ambientali, ben potendosi verificare l'esigenza di analizzare un numero consistente di documenti, cartacei o digitali, specie per reati che richiedono indagini complesse o che coinvolgono un numero rilevante di persone fisiche e/o giuridiche (si pensi, ad esempio, agli accertamenti necessari in ipotesi di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti o di lottizzazione abusiva).

Aspetti operativi particolari presenta, invece, il sequestro di documenti informatici, rispetto al quale non si rinvencono precedenti noti in materia di reati ambientali, anche se, in considerazione della progressiva digitalizzazione della documentazione non soltanto presso le pubbliche amministrazioni, ma anche da parte di soggetti privati, una simile possibilità sembra tutt'altro che remota.

La relativa problematica è stata presa in considerazione dalle Sezioni Unite penali, cui si rinvia, che hanno chiarito alcuni aspetti rilevanti con indicazioni senz'altro utilizzabili anche in contesti differenti quali, appunto, quello delle indagini relative ai reati qui presi in esame³⁶.

7. Sequestro probatorio e restituzione delle cose sequestrate

³⁵V., con richiami ai precedenti, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017 - dep. 04/04/2017, Storari, Rv. 270018, nonché Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254 in Giur. Trib. n. 10\2008 pag. 864 con nota di F. FONTANA *Limiti e presupposti di legittimità del sequestro dell'intera documentazione contabile o societaria*. Le fattispecie prese in esame riguardano reati tributari o di criminalità economica e, frequentemente, le decisioni si riferiscono ad archivi informatici.

³⁶Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017 - dep. 07/09/2017, Andreucci, Rv. 270497 in Dir. Pen. Cont. .11\2017 con nota di G. TODARO *Restituzione di bene sequestrato, estrazione di copia, interesse ad impugnare: revirement delle Sezioni Unite*, nonché in Cass. Pen. n. 12\2017 pag. 4303 con nota di A. MARI *Impugnazioni cautelari reali e interesse a ricorrere in caso di restituzione di materiale informatico previa estrazione di copia dei dati* ed in Arc. Pen. n. 1\2018 con nota di L. BARTOLI *Sequestro di dati a fini probatori: soluzioni provvisorie a incomprensioni durature*.



La cessazione degli effetti del sequestro probatorio ha determinato l'insorgenza di numerose questioni circa la restituzione dei beni sequestrati sotto diversi aspetti, alcuni dei quali correlati alla specificità di determinati reati ambientali, altri invece, che coinvolgono solo indirettamente tale tipologia di reati.

E' quest'ultimo il caso dei documenti informatici di cui si occupa la decisione delle Sezioni Unite appena citata, la quale riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati. Le indicazioni fornite nella richiamata sentenza, inoltre, possono essere mutate, per taluni aspetti, anche per ciò che concerne la documentazione cartacea, rispetto alla quale va peraltro tenuto in considerazione il contenuto dell'art. 258 cod. proc. pen.

Con specifico riferimento ai reati ambientali, la giurisprudenza di legittimità si è occupata della subordinazione a determinati adempimenti della restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio.

In un caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti è stata ritenuta la legittimità del dissequestro di un container contenente rifiuti speciali costituenti cose diverse dalla merce dichiarata nella documentazione di accompagnamento dell'esportatore straniero subordinato alla bonifica del contenuto a mezzo di impresa autorizzata e specializzata ed al trasferimento del materiale, a bonifica effettuata, in altro container nella disponibilità dell'Ufficio Dogane locale, a mezzo di impresa autorizzata alla movimentazione³⁷.

In altra occasione, relativa ad ipotesi di illecita gestione di rifiuti che aveva determinato il sequestro probatorio di un veicolo adibito al trasporto non autorizzato, di proprietà di una società, ha ritenuto illegittimo il diniego di restituzione in favore del legale rappresentante di quest'ultima motivato dalla qualità di socio dell'imputato che lo aveva utilizzato per compiere l'attività illecita, precisando come non fosse possibile giustificare il mantenimento del vincolo in ragione della confiscabilità del mezzo prevista dall'art. 259, comma 2 d.lgs. 152\06 dal momento che il sequestro disposto nel caso specifico trova giustificazione esclusivamente nella sussistenza di esigenze probatorie ed osservando come non risultasse comunque che l'attività illecita fosse stata posta in essere dagli organi rappresentativi della società ovvero che a carico di questi ultimi fosse ravvisabile la violazione di un obbligo di diligenza che abbia reso possibile l'uso illecito del veicolo da parte del socio³⁸.

³⁷Sez. 3, n. 23112 del 11/04/2012 - dep. 12/06/2012, Hapag-lloyd Italy S.r.l., Rv. 253054 in Dir. Giur. Agr. Alim. Amb. n. 7-8\2012 pag. 476 con nota di A. PIEROBON *Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le diverse esigenze che traspaiono dalla sentenza della Cassazione penale n. 23112 del 2012.*

³⁸Sez. 3, n. 12108 del 18/11/2008 - dep. 19/03/2009, Apicella, Rv. 243394



8. Sequestro preventivo in genere

Il ricorso al sequestro preventivo, in particolare di quello “impeditivo” nell’ambito di attività di indagine afferente reati ambientali è decisamente più frequente.

Va osservato, a tale proposito, che, soprattutto con riferimento ad indagini di particolare complessità, risulta meno diffuso il sequestro preventivo di iniziativa consentito dall’art. 321-*bis* cod. proc. pen. il quale, peraltro, può presentare difficoltà operative, difficilmente compatibili con le ragioni di urgenza che giustificano la misura, in considerazione dell’oggetto del sequestro, come può facilmente ipotizzarsi quando il provvedimento riguarda stabilimenti di grandi dimensioni o impianti complessi e richiede accorgimenti particolari quali, ad esempio, la messa in sicurezza dell’impianto prima della disattivazione, la graduale disattivazione (si pensi agli altiforni o altri impianti funzionanti a temperature elevate), la necessità di assicurare comunque il funzionamento di impianti collegati a quello sequestrato ma estranei alle indagini o, più semplicemente, di individuare le modalità operative del sequestro in ragione della tipologia del bene colpito dalla misura ablativa.

Va peraltro considerato che il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria può essere diversamente qualificato come sequestro probatorio dal pubblico ministero ed inoltre, che lo stesso è caratterizzato da una sostanziale precarietà, essendo destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice successivo alla convalida come stabilito dall’art. 321, comma 3-*bis* cod. proc. pen.

La diffusa utilizzazione di tale misura cautelare reale, inoltre, ha determinato il formarsi di una nutrita casistica³⁹, ben più copiosa di quella afferente il sequestro probatorio, che l’economia del presente contributo non consente di esaminare nel dettaglio, rendendosi quindi necessario limitarne la disamina alle questioni più rilevanti.

³⁹Nel CED della Corte di cassazione si rinvencono, mentre scriviamo, 1720 sentenze massimate riferibili all’art. 321 cod. proc. pen.



9. Sequestro preventivo “condizionato” o con “facoltà d’uso” e “dissequestro temporaneo”

La particolare incidenza del sequestro preventivo impeditivo correlato a reati ambientali, determinata dalla possibilità di interferire pesantemente su un determinato ciclo produttivo o paralizzare del tutto una determinata attività, ha stimolato, nel tempo, la ricerca di soluzioni alternative o, comunque, meno invasive, finalizzate a contemperare le esigenze produttive con quelle cautelari sottese all’adozione del sequestro.

E’ questo il caso, ad esempio, del “sequestro condizionato”, così chiamato perché la sua effettiva esecuzione viene subordinata all’effettivo adeguamento alla normativa vigente degli impianti colpiti dal provvedimento entro un termine prefissato, peraltro prorogabile ed alla eventuale esecuzione, a cura e spese del titolare dell’impianto stesso, ma sotto il diretto controllo di tecnici o della polizia giudiziaria, dei rilievi analitici eventualmente necessari.

Il successivo rilevamento di sostanze inquinanti o il superamento dei limiti di legge evidenziate dalle analisi eventualmente espletate, nonché il mancato adeguamento amministrativo, determina l’immediata esecuzione del sequestro prima “sospesa”, mentre l’ accertata rispondenza dell’impianto ai requisiti di legge determina, al contrario, la revoca della misura cautelare reale e la possibilità di definire il procedimento penale mediante oblazione o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

Si tratta, come è evidente, di una vera e propria forzatura interpretativa, già adottata, in diversa forma⁴⁰, sulla base delle disposizioni del previgente codice di rito e successivamente adattata al sequestro preventivo, tollerata soltanto perché produttiva di effetti vantaggiosi tanto per l’inquirente che per l’indagato e decisamente singolare, dal momento che il provvedimento non priva il soggetto nei confronti del quale viene eseguito della disponibilità del bene da sequestrare e può anche, in alcuni casi, consentire la prosecuzione di un reato almeno fino allo spirare del termine fissato per l’adempimento, pur risultando efficace per eliminare in breve tempo situazioni di irregolarità che, a lungo termine, potrebbero arrecare serio pregiudizio all’integrità dell’ambiente.

Il fondamento giuridico per l’applicazione di tale misura veniva rinvenuto in una risalente ed inedita pronuncia della Corte di cassazione⁴¹ e nella quale veniva espressamente (ed, invero, alquanto

⁴⁰Originariamente, infatti, era la revoca del sequestro ad essere condizionata a determinati adempimenti. In dottrina ne parlava G. AMENDOLA nel volume *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano 1996 pag. 160

⁴¹ Sez. 1 n. 2879 del 13/06/1994 – dep. 29/09/1994, Berton, non massimata riguardante un sequestro, operato nell’ambito di procedimento per violazione dell’art. 674 cod. pen., su cinquantamila galline, subordinandone l’efficacia al trasferimento in altro luogo del pollame ovvero alla presentazione di un piano di abbattimento degli odori rispettivamente nei termini di trenta giorni e di tre mesi e con la previsione di vendita degli animali ex art. 260 n. 3 cod. proc. pen.



laconicamente) ritenuta erronea *“la configurazione del sequestro come actus legitimus, intollerante di condizioni e termini, non essendosi considerata l'estraneità di una siffatta qualificazione al tenore della norme ed al potere discrezionale di adeguamento del vincolo a concrete esigenze purché coerenti con la sua obiettività”*.

La singolare struttura del provvedimento, inoltre, espone al rischio che una interpretazione strettamente letterale dell'art. 324, comma 1 cod. proc. pen., attribuendo carattere determinante ai termini utilizzati dal legislatore il quale, facendo riferimento alla “esecuzione” ed al sequestro “avvenuto” come momento iniziale di decorrenza dei termini per la proposizione del riesame, possa indurre ad escludere la possibilità di un ricorso anticipato rispetto all'effettiva applicazione della misura⁴².

La questione veniva nuovamente esaminata dai giudici di legittimità qualche anno dopo, escludendo in maniera inequivocabile la legittimità del sequestro condizionato affermando testualmente: *“l'istituto del sequestro preventivo non tollera l'apposizione di clausole, quali il termine o la condizione, che alterino struttura, conseguenze e finalità legislativamente determinate come proprie della misura. Non è pertanto ammissibile il c.d. sequestro condizionato la cui esecuzione viene differita e subordinata all'adempimento di specifiche prescrizioni entro un termine prefissato”*⁴³.

La richiamata pronuncia, che escludeva in maniera radicale il ricorso al “sequestro condizionato”, stabilendo che all'applicazione della misura cautelare reale deve necessariamente seguire la privazione della libera disponibilità del bene sequestrato, faceva comunque salva la possibilità di applicare, in sede di restituzione, il disposto dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che era poi la soluzione adottata in precedenza, anche sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale⁴⁴.

⁴²A tale conclusione è giunta, almeno in un caso, la giurisprudenza di merito: Trib. Venezia 23/04/1997 Lentsios in Arch. Nuova Proc. Pen. n. 4\1997 con nota di L. RAMACCI *Sequestro preventivo “condizionato” e procedimento di riesame*

⁴³ Sez. 3, n. 4169 del 03/12/1997 – dep. 11/02/1998, Sartori in Riv. Pen. n. 4\1998 con nota di L. RAMACCI *“Nuovo indirizzo della cassazione in tema di sequestro preventivo “condizionato”*”. La Cassazione chiariva anche, con l'occasione che ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione fissato dall'articolo 324 cod. proc. pen. l'espressione “avvenuto”, riferita al sequestro, attiene anche alla misura comunque disposta, indipendentemente dalla sua effettiva esecuzione. In dottrina si vedano, sul tema, N. VENTURA *Sequestro preventivo*, in Dig D Pen, Agg. II, 2004 pag. 752 e P. GUALTIERI *Rapporti tra sequestro preventivo e confisca* in La patrimoniale penale, a cura di A. BARGI e A. CISTERNA, Torino, 2011, pag. 661.

⁴⁴Sotto la vigenza del codice di rito ormai abrogato, alcuni Pretori avevano fatto ricorso, in procedimenti penali per inquinamento idrico, alla restituzione dello scarico sequestrato subordinata alla predisposizione di rilevatori automatici delle condizioni dello scarico in grado di comunicare telefonicamente al più vicino comando di polizia giudiziaria l'eventuale superamento dei limiti tabellari (soluzione originale ma facilmente aggirabile con la mirata diluizione dello scarico). Altre soluzioni sono state adottate, sempre in tema di inquinamento delle acque, applicando l'art. 85 disp. att. cod. proc. pen. ora vigente. Si veda, ad esempio, il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ebbe a restituire un impianto di depurazione prevedendo una serie di rigide prescrizioni (Proc. Rep.



Va detto però che alcuni arresti giurisprudenziali, riguardanti questioni attinenti alla restituzione di aree in sequestro per violazione della disciplina sui rifiuti, sembrano smentire, implicitamente ed almeno in parte, quanto affermato dalla sentenza Sartori in tema di “sequestro condizionato” appena richiamata, poiché stabiliscono, ad esempio, che la restituzione, nella fase delle indagini preliminari, di un'area sottoposta a sequestro preventivo sulla quale insista una discarica abusiva, non può essere subordinata a condizione, come l'esecuzione delle operazioni di bonifica, perché la legge non attribuisce al giudice penale un simile potere per la fase delle indagini preliminari e l'ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna ex art. 256 del d.lgs. 152\2006⁴⁵.

Diversa struttura presenta, invece, il sequestro con “facoltà d'uso” del quale la giurisprudenza di legittimità si è occupata anche in epoca più recente⁴⁶, chiarendo che tale «facoltà d'uso» di un impianto è ontologicamente incompatibile con le finalità del sequestro e consentirebbe, di fatto, la prosecuzione di attività non autorizzate, frustrando le esigenze di cautela perseguite con l'imposizione del vincolo e richiamando quanto più volte affermato, in tema di abusi edilizi, circa la possibilità di utilizzazione residenziale privata di un manufatto sottoposto a sequestro preventivo, che si pone in evidente contrasto con le stesse finalità della misura cautelare⁴⁷.

La Corte giungeva così alla conclusione che il sequestro di un insediamento industriale che opera in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo consente di interrompere la condotta in atto ed impedire ulteriori conseguenze per la salute delle persone e l'integrità dell'ambiente derivanti dall'esercizio di un'attività, di fatto, non controllata e non controllabile e che la concessione della facoltà d'uso dello stabilimento, peraltro senza alcuna particolare precauzione, si risolverebbe, sostanzialmente, nel consentire la ripresa dell'attività illecita interrotta dall'apposizione del vincolo.

Napoli decreto emesso nel proc. n. 77540\00 pubblicato in lexambiente.it). In tema ad rifiuti, invece, è stato ritenuto legittimo il dissequestro di un "container" contenente merce diversa da quella dichiarata nella documentazione di accompagnamento dell'esportatore straniero (nella specie, rifiuti speciali il cui trasporto non risulti autorizzato), qualora detto provvedimento sia subordinato alle operazioni di recupero e bonifica a mezzo di impresa autorizzata e specializzata ancorché inconsapevole del contenuto del carico (Sez. 3, n. 23112 del 11/04/2012 - dep. 12/06/2012, Hapag-lloyd Italy S.r.l., Rv. 253054 in Dir. Giur. Agr. Al. Amb. n. 7/8- 2012, pag. 476 con nota di A. PEROBON *Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le diverse esigenze che traspaiono dalla sentenza della Cassazione penale n. 23112 del 2012*). La Corte di cassazione ha anche specificato che il sequestro può considerarsi definitivamente cessato, solo quando le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 85 siano state puntualmente eseguite (Sez. 3, n. 56 del 11/01/2000 - dep. 27/03/2000, Giordano L, Rv. 216211)

⁴⁵Sez. 3, n. 28577 del 10/06/2014 - dep. 03/07/2014, Casa e altro, Rv. 259906 in Foro It. n. 10\2014 pag. 495 con nota di V. PAONE *Sanità pubblica e sanitari, discarica di rifiuti, dissequestro subordinato a bonifica*. Conf. Sez. 3, n. 3633 del 15/12/2010 - dep. 01/02/2011, Chiappetta, Rv. 249156; Sez. 3, n. 37280 del 12/06/2008 - dep. 01/10/2008, Picchioni, Rv. 241089

⁴⁶Sez. 3, n. 30482 del 28/05/2015 - dep. 15/07/2015, Trio, Rv. 264303

⁴⁷Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014 - dep. 16/04/2014, P.M. in proc. Squillaci e altro, Rv. 259540; Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009 - dep. 21/12/2009, Tortora e altri, Rv. 245766; Sez. 3, n. 825 del 04/12/2008 - dep. 13/01/2009, Violante, Rv. 242156. V. anche Sez. 6, n. 1825 del 26/04/1994 - dep. 07/09/1994, Tripani, Rv. 199538; Sez. 6, n. 2994 del 30/07/1992 - dep. 05/08/1992, P.M. in proc. Montandon, Rv. 191625



La decisione richiamata, dunque, poneva in evidenza la eccezionalità del sequestro con facoltà d'uso, ammettendolo, di fatto, solo in presenza di particolari accorgimenti ed escludendolo, invece, in tutti i casi in cui esso ha come sostanziale conseguenza la libera disponibilità del bene o la prosecuzione di un'attività illecita.

Del tutto diversa è, poi, l'ulteriore soluzione, adottata nella prassi, del c.d. dissequestro temporaneo (o "accesso temporaneo") il quale appare del tutto praticabile laddove si concreti nella possibilità, concessa all'indagato o ad altri soggetti anche dallo stesso delegati, di accedere ad un'area in sequestro ovvero di disporre di un bene soggetto alla medesima misura per il tempo strettamente necessario a porre in essere, sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria o di altri soggetti specificamente autorizzati, determinati adempimenti, quasi sempre finalizzati alla eliminazione delle conseguenze del reato (ad esempio, mediante la messa in sicurezza del sito, la rimozione dei rifiuti, etc.) ovvero alla manutenzione o conservazione di quanto in sequestro.

Si tratta, in questi casi, di attività che riguardano le modalità esecutive del sequestro, che vanno autorizzate quindi dal Pubblico Ministero e che sono impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione⁴⁸ e si giustificano, di regola, con i benefici conseguenti all'intervento eseguito, trovando peraltro riscontro, in tema di rifiuti, anche nel dato normativo laddove, ad esempio, l'art. 247 d.lgs. 152/06 prevede espressamente, riguardo ai siti inquinati sottoposti a sequestro, che l'autorità giudiziaria che lo ha disposto possa autorizzare l'accesso per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

Parimenti, la giurisprudenza ha ritenuto che il sequestro dell'area sulla quale si trovano rifiuti in stato di abbandono non giustifica l'inottemperanza del destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, ben potendo questi richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione⁴⁹

E' tuttavia evidente che, a dispetto della denominazione quale "dissequestro temporaneo", il provvedimento non fa venire meno il vincolo reale né, tanto meno, restituisce il bene nella disponibilità dell'autore del reato, perché, se così fosse, verrebbero vanificate le finalità della misura cautelare reale applicata.

Deve conseguentemente escludersi la legittimità di quei provvedimenti, variamente denominati, adottati da alcuni uffici giudiziari, che allo scopo dichiarato di perseguire finalità analoghe a quelle appena menzionate, dispongono di fatto la restituzione di quanto in sequestro tralasciando l'adozione delle necessarie cautele che dovrebbero accompagnare il provvedimento, la cui revoca,

⁴⁸Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018 - dep. 30/08/2018, Cacciapuoti, Rv. 273753

⁴⁹Sez. 3, n. 33585 del 08/04/2015 - dep. 30/07/2015, Rosano e altro, Rv. 264440; Sez. 3, n. 14747 del 11/03/2008 - dep. 09/04/2008, P.M. in proc. Clementi, Rv. 23997401



peraltro, non può ritenersi scontata neppure dopo l'intervento autorizzato come, ad esempio, nel caso in cui l'accesso sia stato consentito per la messa in sicurezza di un'area adibita a discarica, che resta suscettibile di confisca.

10. Gestione illecita di rifiuti e sequestro preventivo

Lo strumento del sequestro preventivo è frequentemente utilizzato con riferimento a violazioni concernenti la disciplina dei rifiuti, numericamente prevalenti rispetto ad altri reati ambientali, in modo particolare per ciò che concerne il trasporto illecito, stante il disposto dell'art. 259, ultimo comma d.lgs. 152/06, il quale stabilisce che alla sentenza di condanna per tale reato (o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

La giurisprudenza ha, a tale proposito, evidenziato che il mezzo da confiscare deve appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non può essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato⁵⁰.

Grava inoltre sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca e, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale⁵¹.

⁵⁰ Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004 - dep. 03/08/2004, Datola, Rv. 229010. Nello stesso senso, Sez. III n. 44837 del 7/11/2007 - dep. 30/11/2007, Aprea, non massimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008 - dep. 02/07/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n. 12108 del 18/11/2008 - dep. 19/03/2009, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009 - dep. 19/05/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621. Per un caso concernente la posizione del terzo erede del ^{terzo proprietario rimasto} estraneo al reato v. Sez. 3, n. 21657 del 13/04/2010 - dep. 08/06/2010, Caraccio, Rv. 247621

⁵¹ Sez. III n. 22026 del 29/4/2010 - dep. 09/06/2010, Grisetti, non massimata. Conf., Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008 - dep. 12/12/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008 - dep. 02/07/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004 - dep. 03/08/2004, Datola, Rv. 229010.



Analoghe conclusioni riguardano il sequestro di mezzo di trasporto concesso in leasing, ammettendosi la possibilità, per la società proprietaria, di impugnare il rigetto dell'istanza di dissequestro e ad ottenere la restituzione del bene qualora sia in buona fede ed estranea al reato⁵².

L'appartenenza del mezzo di trasporto ad un terzo, per contro, esclude che l'indagato autore del trasporto illecito e non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo sia legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare potendo procedervi solo quando vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che la giurisprudenza ha individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro⁵³.

La possibilità del sequestro, sempre secondo la giurisprudenza, non è esclusa neppure dalla eventuale sopravvenuta iscrizione all'Albo gestori ambientali del titolare dell'automezzo adibito al trasporto⁵⁴.

Per ciò che concerne, invece, la discarica abusiva, va ricordato come l'art. 256, comma 3 d.lgs.152/06 stabilisca che alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Si tratta di una ipotesi di confisca pacificamente obbligatoria, come si desume dal tenore della norma, la quale non ammette alcuna alternativa, pur non indicando espressamente tale obbligatorietà, come invece avviene nell'articolo 259, comma 2, dove viene utilizzata l'espressione «*consegue obbligatoriamente la confisca*».

Tale obbligatorietà non è stata, peraltro, mai posta in dubbio dalla giurisprudenza di legittimità che, anzi, ha evidenziato, con riferimento alla sentenza di «patteggiamento», come non assuma rilievo il fatto che il provvedimento di confisca non abbia formato oggetto dell'accordo fra le parti, trattandosi di atto dovuto per il giudice non suscettibile di valutazioni discrezionali e, pertanto, sottratto alla disponibilità delle parti medesime⁵⁵.

Il tenore dell'art. 256, comma 3 è, però, estremamente chiaro nello stabilire che la confisca è applicabile soltanto in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.,

⁵²Sez. 3, n. 1475 del 22/11/2012 - dep. 11/01/2013, Selmabipiemme Leasing S.p.a., Rv. 254336 in Riv. Giur. Amb. n. 3-4/2013, pag. 426 con nota di A. L. VERGINE *Confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti appartenente a una società di leasing*. V. anche Sez. 1, n. 44516 del 16/05/2012 - dep. 15/11/2012, P.M. in proc. Agrileasing spa, Rv. 253828

⁵³Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 - dep. 13/10/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Held, Rv. 267672 ed altre prec. conf.

⁵⁴Sez. 3, n. 1635 del 18/11/2015 - dep. 18/01/2016, Cifaldi e altro, Rv. 265934; Sez. 3, n. 5353 del 12/01/2011 - dep. 14/02/2011, Elisei, Rv. 249580; Sez. 3, n. 10710 del 28/01/2009 - dep. 11/03/2009, Girardi, Rv. 243106

⁵⁵Sez. 3, n. 21640 del 26/04/2001 - dep. 28/05/2001, Cannavò F, Rv. 219523. Conf. Sez. 3, n. 22063 del 25/03/2003 - dep. 20/05/2003, Mascheroni, Rv. 224487.



tanto che la sua perentorietà è stata indicata tra le ragioni che consentono di escluderne l'applicabilità con il decreto penale di condanna⁵⁶, come peraltro si è stabilito anche con riferimento alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti⁵⁷.

Le disposizioni sopra richiamate in tema di trasporto illecito e discarica abusiva rendono dunque possibile non soltanto il sequestro impeditivo, ma anche quello finalizzato alla confisca obbligatoria, che tuttavia resta preclusa in caso di intervenuta prescrizione del reato.

Pare opportuno precisare, a tale proposito che, con riferimento alla reato di discarica abusiva, la giurisprudenza ha ormai precisato che l'attività di gestione di una discarica deve essere unitariamente considerata e comprende anche la fase post operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa o con il venir meno della situazione di anti giuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area o con il sequestro che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, o, infine, con la pronuncia della sentenza di primo grado⁵⁸.

Ai fini della confisca inoltre, la proprietà dell'area da parte dell'autore o del compartecipe del reato deve essere provata dall'accusa⁵⁹ mentre, in caso di comproprietà, si è ritenuto che la misura di sicurezza patrimoniale possa applicarsi solo quando i comproprietari siano responsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato, non avendo l'area una intrinseca criminalità in senso assoluto e potendo essere bonificata dai residui inquinanti.⁶⁰

Con riferimento, invece, alle ipotesi di discarica abusiva realizzata o gestita su terreno in comproprietà indivisa, la giurisprudenza ha chiarito che la confisca dell'area non può essere disposta nei confronti del comproprietario qualora non si accerti una responsabilità dello stesso, quantomeno a titolo di concorso nel reato, con la conseguenza che il comproprietario non

⁵⁶ Sez. 3, n. 24659 del 19/03/2009 - dep. 15/06/2009, Mongardi e altri, Rv. 244019. Conf. Sez. 3, n. 26548 del 22/05/2008 - dep. 02/07/2008, Mazzucato, Rv. 240343.

⁵⁷ Sez. 3, n. 43547 del 27/04/2016 - dep. 14/10/2016, P.M. in proc. Gardelli e altro, Rv. 267923 ed altre prec. conf. sulla base delle quali può ritenersi superato un precedente contrasto.

⁵⁸ Sez. 3, n. 32797 del 18/03/2013 - dep. 29/07/2013, P.G., R.C., Rubegni e altri, Rv. 256664 in Dir. Pen. e Proc. n. 11\2013 pag. 1325 con nota critica di A. D'AVIRRO *Ancora dubbi sulla portata della permanenza del reato di gestione abusiva di discarica* e in Amb.e Svil. n. 4/2014, pag. 267 con nota, sempre critica di V. PAONE *Discarica abusiva: rilevanza della fase post operativa e permanenza del reato*. Alle perplessità manifestate dalla dottrina ha poi replicato Sez. 3 n.12970 del 05/03/2015 – dep. 26/03/2015, Milesi non massimata. In senso conforme alla sentenza Rubegni, v. Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014 - dep. 06/11/2014, Cifaldi, Rv. 260873; Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016 - dep. 26/09/2016, Pajardi, Rv. 268236 in Cass. Pen. n. 11\2017 pag. 4154 con nota di A. SILIBERTI *La natura del reato di discarica abusiva*.

⁵⁹ Sez. 3, n. 12349 del 09/02/2005 - dep. 01/04/2005, Renna, Rv. 231069

⁶⁰ Sez. 3, n. 7430 del 15/01/2002 - dep. 26/02/2002, Dessena G, Rv. 221384 in Dir. e Giur. Agr. Amb. n. 3/2003 pag. 170 con nota di M. FABRIZIO *L'abbandono di materiali da demolizione non è riconducibile al regime delle terre e rocce da scavo*. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 6441 del 24/01/2006 - dep. 21/02/2006, Serra, Rv. 233310 *ibid.* n. 2/2007 pag. 121 con nota di L. MAZZA *Sui limiti della confisca di area in comproprietà destinata a discarica non autorizzata*; Sez. 3, n. 37199 del 02/07/2010 – dep. 19/10/2010, Brandolino, non massimata



responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre⁶¹.

La confisca è stata inoltre ritenuta applicabile anche nel caso in cui la proprietà dell'area adibita a discarica appartenga a persona giuridica, giungendo a conclusioni analoghe anche con riferimento al reato di trasporto illecito, sostenendo che, pur in assenza di capacità penale delle persone giuridiche, "*...allorché l'attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con la sola esclusione dell'ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato agito di propria esclusiva iniziativa*"⁶².

11. Inquinamento idrico e sequestro preventivo

Da un sommario esame della casistica, emerge evidente la posizione del tutto minoritaria assunta, nel tempo, dai fenomeni di inquinamento diversi da quelli collegati alla gestione dei rifiuti, su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione. Le cause di un simile fenomeno non sono mai state analizzate in maniera approfondita ma, verosimilmente, sono da ascrivere al fatto che la produzione di rifiuti è comune alla quasi totalità delle realtà produttive di beni e servizi ed alle minori difficoltà di accertamento delle violazioni conseguenti dalla natura stessa del rifiuto e dal fatto che non sempre sono richiesti accertamenti tecnici particolarmente complessi.

Diversamente, le indagini per inquinamento idrico, al di là delle ipotesi della mera mancanza di autorizzazione, richiedono quasi sempre, nei casi di superamento dei limiti tabellari, prelievo di campioni e successive analisi, da effettuarsi con le particolari modalità cui si è in precedenza

⁶¹Sez. 3, n. 2477 del 09/10/2007 - dep. 17/01/2008, Marciano' e altri, Rv. 238542 in Dir. e Giur. Agr. Amb. n. 10/2008 pag. 628 con nota di S. BATTISTINI *Concorso di persone nel reato di discarica abusiva e responsabilità del proprietario del fondo per la realizzazione di sversamenti di rifiuti effettuati da terzi estranei*. Conf. Sez. 3, n. 28751 del 11/05/2018 - dep. 21/06/2018, Canaccini, Rv. 273151

⁶²Così, Sez. 3, n. 299 del 03/12/2003 - dep. 09/01/2004, Andrisano, Rv. 227220, con richiami ai prec. Conf. Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018 - dep. 28/08/2018, Caprino, Rv. 273918, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 299 del 03/12/2003 - dep. 09/01/2004, Andrisano, Rv. 227220. V. anche in tema di trasporto illecito, Sez. 3, n. 17349 del 29/03/2001 - dep. 28/04/2001, Mingione F, Rv. 219698. Va tuttavia considerato quanto successivamente affermato dalla Corte EDU nella nota sentenza della Grande camera del 28 giugno 2018 nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia e della lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. Sez. 3, n. 8350 del 23/01/2019, Alessandrini, Rv. 275756 (per un commento alla quale v., in questa rivista, n. 2\2019, M. MONTORSI *Confisca disposta in assenza di condanna formale e tutela dei terzi: un'interessante interpretazione convenzionalmente orientata, con qualche spunto per il futuro*)



accennato trattando del sequestro probatorio⁶³. E' inoltre evidente che, proprio a causa delle singolari modalità di accertamento, risulta particolarmente difficoltoso dimostrare la eventuale continuità del superamento dei limiti tabellari, poiché il campione rappresenta, di regola, la situazione sussistente al momento del prelievo.

Sono, dunque, probabilmente queste le ragioni che hanno portato, nel tempo, ad una drastica riduzione dei procedimenti penali in tema di inquinamento delle acque⁶⁴.

Fatta tale premessa, va detto che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere la natura permanente del reato di apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero di mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata di cui all'art. 137 d.lgs. 152\06⁶⁵, il che rende del tutto evidente la sussistenza dei presupposti di applicabilità del sequestro preventivo "impeditivo" quantomeno al fine di interrompere la permanenza in atto.

Si è inoltre affermato che la presenza di uno scarico in assenza di autorizzazione, con superamento dei limiti di legge o comunque con modalità tali da determinare pericolo per la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente può configurare quella condizione di urgenza che la norma richiede per l'immediato intervento della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 321, comma 3-*bis* cod. proc. pen⁶⁶.

Va però considerato che, frequentemente, lo scarico altro non è se non il punto terminale di un complesso di impianti ed apparecchiature anche di rilevanti dimensioni e tale situazione può creare serie difficoltà nella fase esecutiva, che non può sempre risolversi mediante la mera chiusura dello scarico, potendo ciò comportare l'interruzione di uno o più cicli produttivi a monte dello stesso e non necessariamente coinvolti nell'attività illecita che si intende interrompere.

Una tale evenienza, peraltro, oltre alle evidenti ricadute di natura economica, decisamente secondarie in presenza di un illecito penale, può anche comportare pericolo per la sicurezza

⁶³Si vedano anche, sulle metodiche di campionamento, Sez. 3, n. 30135 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, Boschi, Rv. 270325; Sez. 3, n. 26437 del 13/04/2016 - dep. 24/06/2016, Copreni e altro, Rv. 267110; Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011 - dep. 21/04/2011, Catabbi, Rv. 250309; Sez. 3, n. 29884 del 06/07/2006 - dep. 11/09/2006, Ripamonti, Rv. 234662; sulla individuazione del punto di campionamento Sez. 3, n. 1296 del 10/03/2016 - dep. 12/01/2017, Seghezzi, Rv. 268838; Sez. 3, n. 24426 del 25/05/2011 - dep. 17/06/2011, Bruni, Rv. 250610, nonché, sull'individuazione del soggetto destinatario dell'avviso di analisi Sez. 3, n. 17419 del 03/03/2016 - dep. 28/04/2016, Bezzi, Rv. 266835

⁶⁴Analizzando sommariamente i contenuti dell'archivio del CED della Corte di cassazione, può immediatamente notarsi la rilevante differenza numerica tra le massime riguardanti la "legge Merli" n. 319\1976, il d.lgs. 152\1999 ed i casi di inquinamento idrico contemplati dal d.lgs. 152\2006 non giustificabile esclusivamente sulla base del diverso periodo di vigenza.

⁶⁵V. *ex pl.* Sez. 3, n. 45750 del 28/06/2017 - dep. 05/10/2017, Gaveglio, non massimata; Sez. 3, n. 26423 del 11/02/2016 - dep. 24/06/2016, Nappi, Rv. 267099;

⁶⁶Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011 - dep. 21/04/2011, Catabbi, Rv. 250307



dell'impianto stesso, richiedendo conseguentemente l'intervento di personale esperto per l'individuazione delle concrete modalità esecutive della misura.

In altre ipotesi, inoltre, l'esecuzione del sequestro può determinare l'interruzione di un servizio, come, ad esempio, nel caso in cui riguardi un impianto di depurazione di pubbliche fognature, sebbene sia tecnicamente possibile, ancorché costoso, ovviare a tali conseguenze mediante forme alternative di smaltimento (ad esempio, mediante autobotte o impianti mobili di depurazione).

Occorre infine segnalare che, proprio con riferimento al sequestro di un impianto di depurazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che solo il legislatore può formulare, esplicitamente o implicitamente, valutazioni di prevalenza tra diritti costituzionalmente tutelati e che nel bilanciamento tra diritto al lavoro e diritto alla tutela ambientale non si rinvergono criteri legislativi che permettano all'interprete di formulare un giudizio di generale prevalenza dell'uno rispetto all'altro, ponendo anche in evidenza che nel caso specifico la tutela ambientale era sorretta da sanzione penale e da misura cautelare tendente a evitare la prosecuzione del reato, mentre il diritto al lavoro come tale non è sorretto da analoghi strumenti penali e processuali, riconoscendo pertanto la legittimità del sequestro finalizzato ad evitare l'inquinamento di un torrente⁶⁷.

12. Inquinamento atmosferico e sequestro preventivo

Situazioni del tutto analoghe a quelle appena ricordate con riferimento alla disciplina di tutela delle acque possono rinvenirsi con riferimento ai casi di inquinamento atmosferico, riguardando le fattispecie di reato più frequenti, l'esercizio o installazione di impianto in assenza di autorizzazione, reato avente pacificamente natura permanente⁶⁸ che giustifica pertanto il sequestro finalizzato ad impedire la protrazione della condotta illecita⁶⁹, nonché il superamento dei valori limite di emissione, che comporta, invece, le difficoltà per il campionamento, frequentemente da effettuarsi al camino, anche per lunghi periodi, con specifiche apparecchiature e costi elevati e le successive analisi⁷⁰.

⁶⁷Sez. 3, n. 2694 del 07/07/1995 - dep. 28/09/1995, Grimaldi, Rv. 203470

⁶⁸ Sez. 3, n. 8678 del 13/11/2013 - dep. 24/02/2014, P.M. in proc. Vollero, Rv. 258840

⁶⁹Sez. 3, n. 4250 del 15/01/2019 - dep. 29/01/2019, Francolino, Rv. 274826

⁷⁰Sulle problematiche inerenti gli accertamenti in materia di inquinamento atmosferico vigente il d.P.R. 203\1988 v. L. RAMACCI *Inquinamento atmosferico ed attività di controllo: analisi di un caso pratico* in Riv. Giur. Amb. n. 3\4 – 2002



Anche in questo caso va segnalata la frequente necessità di specifiche cautele nell'esecuzione della misura cautelare reale, quali, ad esempio, la preventiva messa in sicurezza dell'impianto o il progressivo raffreddamento di quelli operanti a temperature elevate.

La Corte di cassazione ha affrontato il tema del sequestro degli impianti produttivi di emissioni in atmosfera con riferimento al principio di proporzionalità ed adeguatezza che, come è noto, pur essendo dettato dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, la giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere come applicabile anche alle misure cautelari reali.

In quell'occasione si è affermato che non viola il principio di proporzionalità il sequestro di un impianto effettuato con modalità minimamente invasive, quali la contestuale autorizzazione all'uso, che può però essere consentita solo adottando le opportune cautele volte ad impedire la prosecuzione dei fenomeni inquinanti, perché altrimenti il provvedimento risulterebbe incompatibile con le finalità del sequestro.

13. Violazioni urbanistiche e paesaggistiche e sequestro preventivo

Decisamente diversa è la situazione che si riscontra nel settore delle violazioni urbanistiche e di tutela del paesaggio dove lo strumento del sequestro preventivo risulta ampiamente utilizzato, rivenendosi conseguentemente una mole notevole di decisioni che, nel corso del tempo, hanno sufficientemente delineato l'ambito di operatività della misura cautelare reale.

Non può peraltro sottacersi come il massiccio ricorso allo strumento del sequestro penale sia dovuto non soltanto alla diffusione dell'abusivismo edilizio, fenomeno peraltro assai raro in altri paesi, ma anche del frequente malgoverno del territorio posto in essere dalle amministrazioni locali non soltanto attraverso il rilascio di titoli abilitativi non rispondenti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle altre disposizioni di settore, ma anche per lo scarso ricorso agli strumenti che il testo unico dell'edilizia mette a disposizione delle amministrazioni comunali (come, ad esempio, la possibilità di demolizione diretta dell'immobile abusivo e ripristino dello stato dei luoghi nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 27 del d.P.R. 380\01, o l'ingiunzione alla demolizione cui consegue, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 del medesimo d.P.R., l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'immobile e dell'area di sedime).

14. Sequestro preventivo e responsabilità degli enti



Nella premessa alle presenti note si è posto in evidenza l'atteggiamento del legislatore ambientale, spesso chiaramente orientato a favorire gli interessi del mondo dell'industria ed, in nota, a titolo di esempio, si sono richiamate le vicende che hanno interessato il d.lgs. 231\2001, intendendosi riferire al ritardato inserimento, peraltro parziale, dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto, avvenuto soltanto con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, dettato, peraltro, da necessità di adeguamento alla direttiva Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 in materia di tutela penale dell'ambiente.

Tale ritardo, unitamente all'apparente scarsa attenzione degli organi inquirenti a questa importante innovazione, ha determinato un numero estremamente contenuto di contestazioni a carico di persone giuridiche coinvolte in fatti configuranti violazioni ambientali, sebbene la legge 68\2015, come si dirà appresso, introducendo i delitti contro l'ambiente nel codice penale ed inserendoli contemporaneamente nel novero di quelli contemplati dal d.lgs. 231\01, ha determinato una evidente inversione di tendenza.

Prima del 2011 la situazione venutasi a creare era, peraltro, del tutto singolare, perché il d.lgs. 152\2006 già considerava, nell'art. 192, comma 4, "*le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni*", la cui applicabilità, tuttavia, la Cassazione dovette escludere, osservando come non fosse imputabile all'ente, ai sensi del d.lgs. n. 231\2001 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, perché, nonostante l'esplicito richiamo di cui si è detto, al momento della decisione difettavano sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni⁷¹. Tale situazione, tuttavia, è rimasta invariata anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 121/2011, perché l'abbandono di rifiuti non figura, come molti altri, tra i reati presupposto inseriti del d.lgs. n. 231.

Nonostante la confusione e l'evidente scarso interesse del legislatore ad una efficace applicazione della disciplina della responsabilità degli enti e l'assenza di una specifica casistica in tema di reati ambientali, va comunque tenuta presente la quantità di soluzioni interpretative suggerite dalla giurisprudenza con riferimento agli altri reati presupposto, cui potrà attingersi per la definizione di questioni analoghe quali quelle, frequenti, che riguardano, per quanto riguarda il sequestro, che qui interessa, le vicende specifiche dell'ente (quali, ad esempio, la sopravvenienza di una procedura concorsuale⁷², l'incorporazione⁷³), l'individuazione del profitto⁷⁴, la legittimazione al riesame⁷⁵, etc.

⁷¹ Sez.3, n. 41329 del 07/10/2008- dep.06/11/2008, Galipò, Rv. 241528

⁷² Rispetto alla quale è stato ritenuto legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca da Sez. 2, n. 41354 del 11/06/2015 - dep. 14/10/2015, Imet S.p.a., Rv. 264773

⁷³ V. Sez. 5, n. 4064 del 27/10/2015 - dep. 29/01/2016, Intesa San Paolo S.p.a., Rv. 265498. Conf. Sez. 3, n. 47312 del 03/05/2017 - dep. 13/10/2017, Antonelli, Rv. 271825

⁷⁴ V., ad es., Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015 - dep. 28/07/2015, Azienda Agraria Greenfarm Di Guido Leopardi, Rv. 264941; Sez. 2, n. 45520 del 27/10/2015 - dep. 16/11/2015, Terlizzi, Rv. 265533; Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016 - dep. 12/04/2016, Edil Fiorentini S.r.l., Rv. 266697;

⁷⁵ V., ad es., Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016 - dep. 06/02/2017, Ciervo, Rv. 269754; Sez. 6, n. 33044 del 25/01/2018 - dep. 17/07/2018, Locuratolo e altro, Rv. 273772



15. Sequestro e confisca nei delitti contro l'ambiente

Si è detto in precedenza del positivo impatto, nel panorama generale del diritto penale dell'ambiente, provocato dalla legge 68\2015, la quale, introducendo nel codice penale i delitti contro l'ambiente, ha notevolmente ampliato le ipotesi di sequestro e confisca.

L'art. 452-*undecies* cod. pen. prevede infatti la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, sempre che non appartengano a persone estranee al reato⁷⁶, in tutti i casi di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e per le associazioni di cui agli artt. 416 e 416-*bis* cod. pen. aggravate ai sensi dell'art. 452-*octies*.

Si tratta di una elencazione tassativa, stante l'espresso richiamo ai singoli articoli che non contempla, conseguentemente, i delitti colposi di cui all'art.452-*quinqüies*.

Ciò ha tuttavia destato qualche perplessità, dal momento che il secondo comma del medesimo art. 452-*undecies*, trattando della confisca per equivalente, formula un richiamo ai «*delitti previsti nel presente titolo*», comprensivo, quindi, anche dei delitti colposi e delle ipotesi di cui all'art. 452-*ter* non considerati nel comma precedente

La discrepanza tra i due commi ben potrebbe collocarsi nel novero dei molti errori presenti nel testo, conseguenza della precipitosa approvazione e della fusione di più articolati, ma va rilevato come, in dottrina si sia sostenuto che, in mancanza di errori macroscopici e difetti di coordinamento, la diversa formulazione sia frutto di una precisa scelta del legislatore⁷⁷, ipotizzando anche che potrebbe essersi ritenuto superfluo menzionare quella che potrebbe considerarsi una mera circostanza aggravante⁷⁸.

Il terzo comma dell'art. 452-*undecies* stabilisce, poi, che i beni confiscati o i loro eventuali proventi, vengano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente - senza però specificare come - che dovrebbe essere individuata sulla base di quanto dispongono gli artt. 239 e ss. del d.lgs. 152\06 e restano vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

⁷⁶Del tutto condivisibilmente C. RUGA RIVA (*I nuovi ecoreati*, Torino, 2015 pag. 62) esclude che tra le persone estranee al reato non è compresa la persona giuridica "...nell'ambito della cui attività produttiva o nel cui interesse l'inquinatore ha commesso il delitto ambientale"

⁷⁷P. FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pag. pag. 128

⁷⁸C. RUGA RIVA *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015 pag. 61



Infine, il comma 4 dell'art. 452-*undecies* esclude l'applicabilità della confisca qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Anche qui la disposizione è abbastanza vaga e l'uso dell'avverbio «efficacemente» non aiuta più di tanto, sebbene si evidenti che la sua presenza impone una verifica del fatto che la messa in sicurezza e la bonifica abbiano prodotto gli effetti che normalmente conseguono alla loro attuazione.

Occorre poi rilevare che la disposizione appena esaminata, per quanto riguarda il sequestro per equivalente, presenta contenuti differenti da quelli dell'art. 322-*ter* cod. pen. (il quale limita la confisca ai soli beni costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero ai beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto), poiché comprende anche le cose che servono a commettere il reato, disponendo conseguentemente di un ambito di operatività particolarmente esteso, della confisca e del sequestro che la precede, comprensivo finanche di interi impianti produttivi.

La legge 68/2015 è intervenuta anche sull'art. 260 d.lgs. 152/06 (ora art. 452-*quaterdecies* cod. pen.⁷⁹) inserendo il comma 4-*bis*, il quale dispone che “*è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca*”.

La nuova disposizione ha, di fatto, previsto una confisca che, in precedenza, non era espressamente contemplata per il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti e che la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto possibile con riferimento ai mezzi di trasporto utilizzati⁸⁰.

Il comma 4-*bis* in esame, inoltre, pur presentando contenuti in parte identici a quelli dell'art. 452-*undecies* cod. pen. differisce da quest'ultimo in quanto non prevede né la messa a disposizione dei beni confiscati per finalità di bonifica (art. 452-*undecies*, comma 3) né l'esclusione della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'ultimo comma dell'art. 452-*undecies* cod. pen.

⁷⁹L'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, ha inserito l'art. 452-*quaterdecies* nel codice penale abrogando nel contempo, con l'art. 7, comma 1, lett. q) l'art. 260 d.lgs. 152/06

⁸⁰Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007 - dep. 30/1/2008, Rocco, Rv. 238784; Sez. 3, n. 35879 del 25/6/2008, P.M. in proc. Fossati, Rv. 241030; Sez. 3, n. 33916 del 23/6/2010, Galipo', Rv. 248100.



Non meno rilevanti, sempre con riferimento a sequestro e confisca nei delitti contro l'ambiente, risultano le modifiche apportate dall'art. 1, comma 4 della legge 68\2015, all'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 con l'aggiunta del richiamo ai delitti di cui agli artt. 452-*quater* (disastro ambientale), e 452-*octies*, comma 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali), nonché dell'art. 260 d.lgs. 152\06 (ora 452-*quaterdecies* cod. pen.), prevedendo così, in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per tali reati, la confisca “*del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*”⁸¹.

Tale particolare ipotesi di confisca, come ricordato dalla giurisprudenza⁸², si differenzia da quella ordinaria perché non esige la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, richiedendo esclusivamente la dimostrazione di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico dei beni da confiscare e la mancanza di giustificazioni credibili circa la provenienza dei beni.

⁸¹ La legge 17 ottobre 2017, n. 161, con l'art. 31, ha modificato l'art. 12-*sexies* introducendovi, tra l'altro, un espresso richiamo ai delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., tra i quali, come è noto, è compreso, a seguito delle modifiche ad esso apportate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'art. 260 d.lgs. 152\06 il quale risultava, conseguentemente, richiamato due volte nell'art. 12-*sexies*. A tale situazione si è poi ovviato con il decreto – legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, nel sostituire nuovamente il testo dell'art. 12-*sexies*, ha mantenuto il richiamo all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. eliminando la duplicazione del richiamo con il riferimento espresso all'art. 260 d.lgs. 152\06. Le medesime disposizioni sono ora contenute nell'art. 240-*bis* cod. pen. introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 il quale ha ulteriormente modificato l'art. 12-*sexies*. In tal senso Sez. 3, n. 28759 del 11/05/2018 - dep. 21/6/2018, Carnevale ed altri, non massimata, ove viene espressamente affermato che la confisca “allargata” continua ad operare anche a seguito delle modifiche di cui si è detto

⁸² Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226490. V. anche Sez. 1, n. 19516 del 01/04/2010 - dep. 24/05/2010, Barilari, Rv. 247205; Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015 - dep. 25/06/2015, Simeoli e altro, Rv. 26393101